



Tribunale Ordinario di Modena

ACCORDO TRIENNNALE PER L’AFFIANCAMENTO DI UNO PSICOLOGO AL GIURIDICE CIVILE NELL’ASCOLTO DEL MINORE

Consolidamento della sperimentazione avviata nel 2024 e sistema condiviso di monitoraggio

TRA

il Tribunale ordinario di Modena, C.F. 80013610367, con sede in Corso Canalgrande n. 77,
rappresentato dal Presidente pro tempore, di seguito “Tribunale”,

E

l’Azienda USL di Modena, P. IVA 02241850367, con sede in Via San Giovanni del Cantone n. 23,
rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, di seguito “AUSL”.

Premesse

L’ascolto è un diritto del minore e non uno strumento istruttorio da utilizzare contro di lui. Ogni attività è organizzata in modo rispettoso della dignità, dei tempi, dell’età, della maturità, delle condizioni personali e dell’esigenza di evitare esposizioni ripetute o non necessarie al conflitto familiare.

gli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 del codice di procedura civile riconoscono il diritto del minore capace di discernimento a essere ascoltato e disciplinano le modalità dell’ascolto, consentendo al giudice di avvalersi di esperti e altri ausiliari;

l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione nelle questioni che lo riguardano e di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari;

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

nel 2024 è stata avviata una sperimentazione congiunta, successivamente disciplinata dal protocollo n. 11/2025 dell’1 aprile 2025 e recepita dall’AUSL con deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 10 giugno 2025;

La fase sperimentale ha favorito la costruzione di una stabile sinergia interistituzionale e di un linguaggio professionale condiviso tra magistratura e psicologia dell'età evolutiva, in particolare l'affiancamento ha contribuito a predisporre contesti di ascolto più accoglienti, a utilizzare modalità comunicative adeguate all'età e alla maturità del minore e a leggere con maggiore attenzione i segnali verbali, non verbali, emotivi e relazionali emersi nel colloquio;

Inoltre la collaborazione ha offerto al giudice ulteriori elementi di comprensione per assumere, nella piena autonomia della funzione giurisdizionale, provvedimenti maggiormente attenti alle responsabilità genitoriali, alle relazioni familiari e, soprattutto, ai bisogni evolutivi dei bambini e delle bambine;

Infine le Parti riconoscono che i tempi evolutivi dei minori non sempre coincidono con quelli del procedimento e che la tempestività dell'ascolto e delle conseguenti determinazioni può costituire un fattore essenziale di protezione;

Pertanto alla luce delle considerazioni di cui sopra e conclusa positivamente la sperimentazione, le Parti intendono consolidare per un triennio l'esperienza, precisandone risorse, confini professionali, responsabilità, garanzie di riservatezza e modalità di valutazione;

Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente accordo disciplina l'affiancamento al Giudice civile della Sezione competente per i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie di uno psicologo dell'AUSL esperto in età evolutiva durante l'ascolto del minore nei procedimenti civili di famiglia.
2. Le finalità sono: assicurare un contesto relazionale adeguato; sostenere modalità comunicative rispettose dell'età e della capacità di discernimento; agevolare la comprensione dei contenuti verbali e non verbali; ridurre, per quanto possibile, l'impatto emotivo del coinvolgimento giudiziario; favorire la tempestiva considerazione dei bisogni evolutivi del minore.
3. L'attività ha esclusiva funzione di ausilio al giudice e non sostituisce consulenza tecnica d'ufficio, valutazione delle competenze genitoriali, diagnosi, trattamento psicologico o presa in carico clinica. Lo psicologo non assume decisioni processuali e non esprime valutazioni sul merito giuridico della controversia.

Art. 2 - Disponibilità oraria e programmazione

1. L'AUSL mette a disposizione un monte massimo di 72 ore per ciascun anno di vigenza, corrispondente a 216 ore nel triennio, di norma articolato in una sessione mensile fino a 6 ore, prevalentemente in orario pomeridiano.
2. Nel limite del tetto annuale, le ore possono essere rimodulate tra i mesi per rispondere alle effettive esigenze, previo accordo tra i referenti e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'AUSL. Le ore non utilizzate non sono automaticamente cumulabili nell'anno successivo.

3. Nel monte ore rientrano la consultazione mirata degli atti, il confronto preparatorio con il giudice, la presenza all'ascolto e l'immediata restituzione professionale. Il tempo di spostamento è computato come orario di servizio secondo la disciplina aziendale.

4. Le richieste eccedenti il monte ore non generano obblighi automatici e possono essere accolte solo con specifica autorizzazione dell'AUSL, senza oneri per il Tribunale o il Ministero della giustizia.

Art. 3 - Impegni dell'AUSL

1. L'AUSL designa uno o più psicologi con comprovata esperienza in età evolutiva, assicurando continuità, sostituzione in caso di impedimento, formazione e supervisione professionale.

2. L'AUSL garantisce che l'attività sia svolta in orario di servizio, nel rispetto del Codice deontologico e delle procedure aziendali, e individua un referente organizzativo per la programmazione e il monitoraggio.

3. L'eventuale necessità di accesso ai servizi sanitari è gestita attraverso gli ordinari percorsi di invio e presa in carico, distinti dall'attività giudiziaria e nel rispetto delle regole sul consenso, sull'appropriatezza e sulla protezione dei dati.

Art. 4 - Impegni del Tribunale

1. Il Tribunale individua un referente e comunica, di regola con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, data, orario, presumibile durata e particolari esigenze dell'ascolto, fatti salvi i casi urgenti.

2. Rende disponibile allo psicologo soltanto la documentazione strettamente necessaria, con congruo anticipo e mediante canali sicuri, e assicura spazi adeguati, riservati, accessibili e rispettosi della sensibilità del minore.

3. Il Tribunale evita, ove possibile, duplicazioni dell'ascolto e cura che la relativa calendarizzazione tenga conto dell'età, delle condizioni e dei tempi evolutivi del minore.

Art. 5 - Modalità dell'affiancamento

1. L'ascolto è condotto dal giudice. Lo psicologo contribuisce alla preparazione del setting, segnala modalità comunicative appropriate e, durante il colloquio, fornisce l'ausilio richiesto nel rispetto della conduzione giudiziale.

2. Al termine, lo psicologo può formulare oralmente osservazioni tecniche circoscritte a quanto emerso nell'ascolto. Un'eventuale nota scritta è predisposta soltanto su richiesta del giudice, è acquisita al fascicolo e non assume natura di relazione clinica o consulenza tecnica.

3. Lo psicologo si astiene in presenza di conflitti di interesse o di una propria attuale o pregressa presa in carico del minore o del nucleo, salvo diversa valutazione formalizzata dalle Parti nel rispetto delle regole professionali.

Art. 6 - Coordinamento e governo dell'accordo

1. Ciascuna Parte nomina un referente. I referenti concordano il calendario, affrontano le criticità operative e curano il monitoraggio.

2. È istituito un Tavolo congiunto, composto almeno dai due referenti e integrabile con professionalità competenti. Si riunisce almeno annualmente e ogni volta che una criticità lo richieda.
3. Il Tavolo non esamina il merito dei singoli procedimenti, non condiziona l'autonomia giudiziaria e utilizza, ai fini valutativi, dati aggregati e non direttamente identificativi.

Art. 7 - Monitoraggio e valutazione

1. Le Parti adottano gli indicatori contenuti nell'Allegato 1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Tavolo approva una relazione sintetica sull'anno precedente; entro 90 giorni dalla conclusione del triennio approva la valutazione finale.
2. I risultati della fase sperimentale e del primo anno costituiscono la linea di base. Eventuali standard quantitativi sono definiti dopo la prima rilevazione completa, tenendo conto del limite di 72 ore annue.
3. Gli indicatori misurano dimensione, accessibilità, tempestività e qualità organizzativa. Non valutano il merito dei provvedimenti e non consentono inferenze causali automatiche tra affiancamento psicologico ed esito giudiziario.

Art. 8 - Oneri, coperture e rapporto di lavoro

1. Gli oneri diretti e indiretti relativi al personale, comprese le coperture assicurative INAIL e per responsabilità civile verso terzi, restano a carico esclusivo dell'AUSL. Nessun onere può gravare sul Ministero della giustizia o sul Tribunale.
2. L'attività non determina alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, tra il personale AUSL e il Tribunale o il Ministero della giustizia.

Art. 9 - Responsabilità e manleva

1. Ciascuna Parte risponde delle attività e degli adempimenti di propria competenza. È esclusa ogni rivalsa nei confronti del Ministero della giustizia per pretese di terzi relative all'attività del personale messo a disposizione dall'AUSL, salvo i limiti inderogabili di legge.

Art. 10 - Riservatezza e protezione dei dati

1. Tribunale e AUSL operano quali autonomi titolari per i trattamenti riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali. Le Parti definiscono, prima dell'avvio, flussi informativi, categorie di dati, basi giuridiche, misure di sicurezza, tempi di conservazione e gestione degli incidenti.
2. Lo psicologo è autorizzato dall'AUSL al trattamento dei dati nei limiti delle attività assegnate ed è vincolato alla riservatezza. Non conserva copie degli atti giudiziari oltre il tempo strettamente necessario e non inserisce nella documentazione sanitaria informazioni apprese nel procedimento, salvo l'attivazione di un autonomo percorso assistenziale e nei limiti pertinenti.
3. Il monitoraggio utilizza codici o dati aggregati; i report non contengono nomi, numeri di ruolo generale o combinazioni idonee a identificare minori e famiglie. La pubblicazione avviene previa rimozione dei dati personali e delle informazioni coperte da riservatezza.

Art. 11 - Requisiti del personale

1. L'AUSL assicura il possesso e il mantenimento dei requisiti professionali, di condotta e moralità previsti dalla normativa vigente e provvede tempestivamente alla sostituzione qualora vengano meno.

Art. 12 - Durata, efficacia, modifica e recesso

1. L'accordo ha durata triennale dalla data dell'autorizzazione ministeriale, ove prescritta, ed è rinnovabile mediante accordo espresso.

2. Ogni modifica è valida solo se redatta e sottoscritta digitalmente da entrambe le Parti. Ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di 60 giorni, garantendo la conclusione ordinata delle attività già programmate, salvo ragioni urgenti di tutela.

3. L'accordo cessa o può essere adeguato in caso di sopravvenienze normative, organizzative o tecnologiche che rendano incompatibile o superato il modello, senza diritto dell'AUSL a indennizzi nei confronti del Ministero o del Tribunale.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. L'accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e acquista efficacia dalla data dell'autorizzazione ministeriale, ove necessaria; in mancanza di tale necessità, dalla data dell'ultima sottoscrizione.

2. È pubblicato sui siti istituzionali nei limiti previsti dalla normativa sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti.

Allegato 1 - Sistema di monitoraggio triennale

I dati sono rilevati per anno solare, in forma aggregata. Tempi espressi in giorni di calendario. Mediana e 90° percentile sono preferibili alla sola media. Gli indicatori sui provvedimenti sono elaborati dal Tribunale e condivisi esclusivamente in forma aggregata.

KPI	Formula / unità	Lettura al termine del triennio	Fonte e responsabilità
1. Ore rese	Ore effettivamente dedicate / 72 x 100	Utilizzo della disponibilità; confronto tra anni e con la domanda	Registro mensile AUSL validato dai referenti
2. Domanda di affiancamento	N. richieste; N. procedimenti; N. minori	Dimensione del fenomeno, anche per fasce d'età e tipologia procedimentale	Tribunale; dati aggregati
3. Tempo di attivazione	Giorni tra richiesta e ascolto:	Accessibilità e tempestività del supporto	Tribunale / calendario condiviso
5. Preavviso organizzativo	Giorni tra convocazione dello psicologo e ascolto	Qualità della programmazione e quota di urgenze	Calendario condiviso
6. Durata professionale	Ore per preparazione, ascolto e restituzione	Assorbimento di risorse e sostenibilità del modello	Registro AUSL senza dati clinici
7. Qualità percepita dai giudici	Valutazione annuale 1-5 su utilità, setting, comunicazione, tempestività	Qualità professionale e organizzativa; obiettivo indicativo $\geq 4/5$	Questionario anonimo del Tribunale
8. Completezza del monitoraggio	Schede complete / ascolti effettuati x 100	Attendibilità della valutazione finale; obiettivo $\geq 95\%$	Tavolo congiunto

La valutazione conclusiva integra dati quantitativi e lettura qualitativa. Confronta i tre anni, distingue domanda, capacità disponibile e tempi, interpreta gli scostamenti e formula proposte di rinnovo. Nessun indicatore, isolatamente considerato, dimostra che l'affiancamento abbia determinato uno specifico provvedimento.

Modena,

Per il Tribunale ordinario di Modena
Il Presidente pro tempore
[Firma digitale]

Per l'Azienda USL di Modena
Il Direttore Generale pro tempore
[Firma digitale]